



Comune di Agerola

Città Metropolitana di Napoli

Ordinanza n. 66/2016

OGGETTO: Stato di grave pericolosità incendi boschivi. Divieto assoluto di accensione fuochi.

IL SINDACO

PREMESSO:

che con DRD n. 30 del 12 luglio 2016 la Regione Campania ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione dal 14 luglio al 20 settembre 2016.

CONSIDERATO:

che il decreto determina il divieto assoluto di accensione di fuochi ed ogni altro comportamento che possa come conseguenza originare incendi boschivi. disponendo per lo stesso periodo, in ragione della Legge n. 116 del 11 agosto 2014, che la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

RILEVATO:

che con propria Ordinanza Sindacale n. 91 del 4 novembre 2014 avente ad oggetto: *"Disciplina della combustione in loco di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, ai sensi dell'art. 256 bis, comma 6, secondo periodo, e dell'art. 182, comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006"* è stata consentita l'accensione dei materiali di cui all'oggetto, dalle ore 04,00 e fino alle ore 07,00 e lo spegnimento completo entro le ore 08,00.

CONSIDERATO

il punto 6 della predetta Ordinanza Sindacale n. 91/14 che dispone *"Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Campania, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata"*.

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi.

RITENUTA la necessità e l'opportunità di assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi.

VISTI gli articoli 13, 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ORDINA

il divieto assoluto di accensione di fuochi ed ogni altro comportamento che possa come conseguenza originare incendi boschivi fino al 20 settembre 2016. Disponendo per lo stesso periodo, in ragione della Legge n. 116 del 11 agosto 2014, che la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Ai trasgressori del presente atto saranno applicate le Sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia

DISPONE

- a) la Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza;
- b) la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sulla home page del sito istituzionale dell'ente;
- c) la diffusione della stessa anche attraverso avvisi pubblici;
- d) la trasmissione ai seguenti enti:
 - Prefettura di Napoli;
 - Regione Campania;
 - Città Metropolitana di Napoli;
 - Comunità Montana Monti Lattari;
 - Questura di Napoli;
 - Comando Corpo Forestale dello Stato - Stazione di Castellammare di Stabia;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco -Distaccamento di Castellammare di Stabia;
 - Comando Stazione Carabinieri di Agerola;
 - Comando di Polizia Provinciale di Napoli.

Agerola, 19 luglio 2016

 **IL SINDACO**
prof. Luca Mascio